



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

PROVINCIA DI ISERNIA

Via San Lorenzo, n.19 cap.86090 tel. 0865576003 fax.0865576965 CF. 90000700949

E-mail castelpizzuto@virgilio.it

AVVISO

ISCRIZIONI ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

I cittadini residenti in questo comune e che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati ogni 2 anni (negli anni dispari) da una commissione comunale che verifica il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da trasmettere al Tribunale competente per territorio.

Per l'iscrizione è necessario presentare apposita domanda. Il modulo di iscrizione, di seguito allegato o reperibile presso l'ufficio elettorale, va presentato, entro il prossimo 31 luglio 2017, all'ufficio protocollo del comune o trasmesso via pec all'indirizzo:

comune.castelpizzuto@pec.it

Castelpizzuto, lì 26 giugno 2017

Ufficio Elettorale

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASTELPIZZUTO (IS)

Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**

Il sottoscritto/a
nato a il
tel.cell.
email
cittadino italiano, di buona condotta morale, in possesso dei diritti civili e politici, di
professione, residente in codesto Comune,
Via, N., in possesso del titolo di studio di
..... conseguito nell'anno
presso, con sede in
.....,

in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive
modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

- per le CORTI DI ASSISE
 per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

CHIEDE

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento

Castelpizzuto,

IL RICHIEDENTE

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.